



CITTA' di PONTIDA

Provincia di Bergamo

Settore Tecnico

Ufficio Edilizia Privata-Urbanistica

Via Lega Lombarda n. 30 - 24030 Pontida - Bergamo
tel. 035 / 79.66.05 - fax 035 / 79.66.19 - e-mail: ediliziaprivata@comune.pontida.bg.it
c.f. 82000590164 – p.iva 00655980167

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL' ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

Adottato con delibera della Giunta Comunale n. 107 del 29.11.2025

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 27.12.2025

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Pontida.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

È istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, la Commissione per il Paesaggio del Comune di Pontida quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito agli argomenti di cui al successivo articolo 3.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è un organo istituito, nel rispetto di requisiti di organizzazione e di comprovata competenza tecnico-scientifica dei suoi componenti, con la funzione di esprimere pareri obbligatori in merito:

- al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. n. 31/2017, di competenza del Comune di Pontida;
- accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 167 e 181 del D.Lgs 42/04;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti (articolo 64, comma 8, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.);
- al giudizio di impatto paesistico previsto dal PTR - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR 19 gennaio 2010 n. VIII/951, relativamente ai progetti che si collocano oltre la soglia di rilevanza determinata sulla base dei criteri approvati con la DGR 8 novembre 2002, n. VII/11045;
- ad ogni altra materia, atto o provvedimento espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da tre membri, ciascuno in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla DGR 4348/2021.
2. I componenti della Commissione Paesaggio dovranno aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum.
3. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per la acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.
4. Possono presentare la candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, tutti i soggetti aventi i requisiti riportati dalla DGR n. XI/4348/2021.
5. I candidati dovranno possedere:
 - se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
 - se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente.

ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale, previa valutazione e comparazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.
2. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
3. Non possono essere nominati membri della Commissione Paesaggio i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
4. Il Presidente ed il Vicepresidente della commissione vengono eletti dai membri, fra gli stessi della commissione nella prima seduta.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti/pratiche da trattare, dal Responsabile dell'istruttoria paesistica delle pratiche sentito il Presidente della Commissione.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno 5 giorni prima della seduta.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni.

ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa ed è necessaria la presenza del Presidente o del Vicepresidente.
2. In caso di impossibilità a presentarsi fisicamente alla seduta, si potrà partecipare alla riunione in modalità telematica, avvertendo il suddetto servizio almeno 24H in modo da attrezzarsi in tal senso, tale modalità è da intendersi occasionale e d'urgenza e non ordinaria.
3. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente (del vicepresidente in assenza del Presidente).
4. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente o da suo delegato ovvero dal Presidente della commissione o da un membro scelto dal Presidente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dai membri presenti.
5. Le pratiche da esaminare potranno essere anche trasmesse anticipatamente per via telematica.

ART. 9 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nella DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici";
 - coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel PTR - Piano Paesaggistico Regionale sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR 8 novembre 2002, n. VII/11045), nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e (eventualmente) nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.

ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

2. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive della Commissione, o a sette sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o dalla graduatoria degli idonei stilata a seguito di acquisizione delle candidature, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituiti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.
4. La Commissione può operare a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'Ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 12 – INDENNITÀ E RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio s'intende a titolo gratuito: non sono previsti compensi, gettoni di presenza, né rimborsi spese.

ART. 13 ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio" approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 2018.